



## Donne private della libertà

*Estratto dal 10° Rapporto Generale del CPT,  
pubblicato il 2000*

### Considerazioni iniziali

21. In alcuni dei suoi precedenti rapporti generali, il CPT ha descritto i criteri che guidano il suo lavoro in vari luoghi di detenzione, incluse le stazioni di polizia, le carceri, i centri di detenzione per stranieri, gli istituti psichiatrici e i centri di detenzione per minori.

Naturalmente, il Comitato applica i suddetti criteri sia nei confronti delle donne che degli uomini privati della libertà. Tuttavia, in tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, le donne detenute rappresentano comparativamente una piccola minoranza delle persone private della libertà. Questo può rendere molto oneroso per gli Stati provvedere alle donne in custodia, con il risultato che esse sono spesso tenute in un piccolo numero di posti (a volte, lontano dalle loro case e da quelle di ogni loro figlio), in strutture originariamente concepite per (e fatte a misura di) gli uomini detenuti. In queste circostanze, è richiesta una cura particolare per assicurare che le donne private della libertà siano tenute in un ambiente di custodia sicuro e decente.

Allo scopo di evidenziare l'importanza che attribuisce alla prevenzione dei maltrattamenti delle donne private della libertà, il CPT ha scelto di dedicare questo capitolo del suo 10° Rapporto Generale, per descrivere alcune delle questioni specifiche che esamina in quest'area. Il Comitato spera in questo modo di dare un'indicazione chiara alle autorità nazionali del suo parere riguardo il modo in cui le donne private della libertà dovrebbero essere trattate. Come negli anni precedenti, il CPT accoglierà volentieri qualunque commento su questa sezione sostanziale del proprio Rapporto Generale.

22. Va sottolineato innanzitutto che le attenzioni del CPT alle questioni identificate in questo capitolo si applicano indipendentemente dalla natura del luogo di detenzione. Ciò nonostante, nell'esperienza del CPT, i rischi per l'integrità fisica e/o psicologica delle donne private della libertà possono essere maggiori nel periodo immediatamente successivo all'arresto. Di conseguenza, deve essere posta particolare attenzione per assicurare che i criteri enunciati nelle sezioni che seguono siano rispettati durante tale fase.

Il Comitato desidera sottolineare anche che qualunque standard che possa essere sviluppato in quest'area dovrebbe essere visto come complementare a quelli delineati negli altri strumenti internazionali, che includono la Convenzione europea sui Diritti Umani, la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne e il Corpo di Principi delle Nazioni Unite per la Protezione di Tutte le Persone in Qualunque Forma di Detenzione.

## **Personale di genere misto**

23. Come il CPT ha rilevato nel suo 9° Rapporto Generale, il personale di genere misto è una tutela importante contro i maltrattamenti nei luoghi di detenzione. La presenza di personale maschile e femminile può avere un effetto benefico sia sull'ethos della custodia che nell'incoraggiare un certo grado di normalità nel luogo di detenzione.

Il personale di genere misto permette anche un adeguato dispiegamento del personale nello svolgimento di compiti sensibili al genere, come le perquisizioni. In relazione a ciò, il CPT desidera ancora sottolineare che le persone private della libertà dovrebbero essere perquisite da personale del proprio stesso sesso e che qualunque perquisizione che richieda alla persona ristretta di spogliarsi dovrebbe essere condotta lontano dalla vista del personale di custodia del sesso opposto.

## **Sistemazioni separate per le donne private della libertà**

24. Il dovere di cura che ha lo Stato nei confronti delle persone private della libertà comprende il dovere di proteggerle da altri che possano causare loro danno. Il CPT si è imbattuto a volte in denunce fatte da donne di maltrattamenti da parte di altre donne. Tuttavia, le accuse di maltrattamenti sulle donne in custodia da parte degli uomini (e, più in particolare, di molestie sessuali, incluso l'abuso verbale con connotazione sessuale) sono quelle più frequenti, in particolare quando uno Stato fallisce nel fornire una sistemazione separata alle donne private della libertà con una prevalenza di personale femminile che supervisioni queste sistemazioni.

Come questione di principio, le donne private della libertà dovrebbero essere tenute in posti che siano fisicamente separati da quelli occupati da qualsiasi uomo che sia tenuto nell'istituto. Detto questo, gli Stati hanno cominciato a dare disposizioni affinché le coppie (delle quali entrambi i componenti sono privati della libertà) siano sistemate insieme e/o per un certo grado di frequentazione di genere misto nelle carceri. Il CPT accoglie questi progressivi adattamenti, posto che le persone coinvolte acconsentano a partecipare e siano attentamente selezionate e adeguatamente supervisionate.

## **Uguaglianza di accesso alle attività**

25. Le donne private della libertà devono usufruire dell'accesso ad attività significative (lavoro, formazione, istruzione, sport etc.) allo stesso livello della loro controparte maschile. Come il Comitato ha dichiarato nel suo ultimo Rapporto Generale, le delegazioni del CPT ancora troppo spesso incontrano donne detenute alle quali sono offerte attività che siano state considerate "adatte" a loro (come cucire o lavori manuali), mentre ai detenuti uomini è offerta una formazione di tipo molto più professionale.

Secondo il parere del CPT, tale approccio discriminatorio può servire solo a rinforzare gli stereotipi antiquati sul ruolo sociale delle donne. In più, a seconda delle circostanze, negare alle donne un uguale accesso al regime di attività può essere qualificato come trattamento degradante.

## **Cura pre e post natale**

26. Deve essere fatto ogni sforzo per venire incontro alle specifiche esigenze dietetiche delle detenute incinte, alle quali dovrebbe essere fornita una dieta ricca di proteine, di frutta fresca e di verdure.

27. È assiomatico che i bambini non dovrebbero nascere in carcere e la pratica usuale negli Stati membri del Consiglio d'Europa sembra essere quella di trasferire, al momento giusto, le donne incinte in ospedali esterni.

Tuttavia, di tanto in tanto, il CPT incontra casi di donne incinte ammanettate o costrette in altri modi ai letti o ad altri pezzi del mobilio durante le visite ginecologiche e/o il parto. Tale approccio è assolutamente inaccettabile e può sicuramente essere qualificato come trattamento inumano e degradante. Possono e devono essere trovati altri mezzi per venire incontro al bisogno di sicurezza.

28. Molte donne in carcere sono le prime a prendersi cura dei bambini o di altri, il cui benessere possa essere influenzato negativamente dalla loro detenzione<sup>1</sup>.

Una questione particolarmente problematica in questo contesto è se – e, se sì, per quanto tempo – debba essere possibile per i neonati e i bambini piccoli rimanere in carcere con le loro madri. È una domanda alla quale è difficile rispondere dato che, da una parte, le carceri chiaramente non forniscono un ambiente adatto ai neonati e ai bambini mentre, dall'altra parte, la separazione forzata delle madri dai figli è altamente indesiderabile.

29. Secondo il parere del CPT, il principio dominante in tutti i casi deve essere l'interesse del bambino. Ciò implica in particolare che ogni cura pre e post natale fornita in custodia deve essere uguale a quella disponibile nella comunità esterna. Nei casi in cui i neonati e i bambini siano tenuti in condizioni di custodia, il loro trattamento deve essere controllato da specialisti nell'assistenza sociale e nello sviluppo dei bambini. Lo scopo deve essere quello di produrre un ambiente centrato sul bambino, libero da tutti i segni visibili della carcerazione, come le uniformi e le chiavi stridenti.

Dovrebbero anche essere date disposizioni per accertare che le abilità cognitive e di movimento dei bambini tenuti in carcere si sviluppino normalmente. In particolare, essi devono avere luoghi adatti al gioco e all'esercizio in carcere e, laddove possibile, l'opportunità di lasciare l'istituto e sperimentare la vita ordinaria fuori dalle sue mura.

Facilitare i membri della famiglia esterna affinché badino ai bambini può aiutare ad assicurare che il fardello della crescita del bambino sia condiviso (per es. dal padre del bambino). Laddove ciò non sia possibile, dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di provvedere all'accesso a strutture come l'asilo. Tali disposizioni possono permettere alle donne detenute di partecipare al lavoro e ad altre attività all'interno del carcere in misura maggiore di quanto altrimenti sarebbe possibile.

## Questioni di igiene e salute

30. Il Comitato desidera portare l'attenzione anche su un certo numero di questioni di igiene e di salute rispetto alle quali i bisogni delle donne private della libertà differiscono in maniera significativa da quelli degli uomini.

31. Le specifiche esigenze di **igiene** delle donne devono essere affrontate in maniera adeguata. Sono di particolare importanza un accesso facile ai sanitari e alle strutture per lavarsi, disposizioni per la sicura eliminazione degli articoli macchiati di sangue, così come forniture di articoli per l'igiene, come assorbenti e tamponi. Il fallimento nel provvedere a queste esigenze basilari può equivalere, in sé, a trattamento degradante.

---

<sup>1</sup> Cfr. anche la Raccomandazione 1469 (2000) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa su madri e figli in carcere.

32. È anche essenziale che l'**assistenza sanitaria** fornita alle persone private della libertà sia dello stesso standard di quella della quale usufruiscono i pazienti nella società esterna.

Per quello che riguarda le donne private della libertà, assicurare che questo principio di uguaglianza delle cure sia rispettato richiederà che l'assistenza medica sia fornita da medici professionisti e infermieri che abbiano una formazione specifica in materia di salute femminile, incluso la ginecologia.

In più, così come sono disponibili nella società esterna misure di assistenza sanitaria preventiva di particolare importanza per le donne, come gli screening per il tumore al seno e al collo dell'utero, allo stesso modo devono essere fornite alle donne private della libertà.

L'uguaglianza delle cure richiede anche che il diritto della donna alla propria integrità fisica sia rispettato nei luoghi di detenzione come nella società esterna. Quindi, dove siano disponibili per le donne libere le cosiddette pillole "del giorno dopo" e/o altre forme di aborto a stadi più avanzati, questi devono essere disponibili alle stesse condizioni per le donne private della libertà.

33. Come questione di principio, i detenuti che abbiano cominciato un ciclo di cure prima di essere incarcerati, devono poterlo continuare una volta detenuti. A questo proposito, occorre che siano fatti degli sforzi per assicurare che adeguati rifornimenti di medicinali specialistici richiesti dalle donne siano disponibili nei luoghi di detenzione.

Per quanto riguarda, più in particolare, la pillola contraccettiva, va ricordato che questo medicinale può essere prescritto per ragioni mediche oltre che per prevenire il concepimento (per es. per alleviare mestruazioni molto dolorose). Il fatto che l'incarcerazione di una donna possa, in sé, diminuire di molto la possibilità di concepimento durante la detenzione non è una ragione sufficiente per negare questo medicinale.